



ASSEMBLEA DEI SOCI

25 GIUGNO 2021

TESTO DEL

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

POSTO IN APPROVAZIONE

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO STATUTO

ASSEMBLEE PARZIALI

Art. 1

1. Qualora, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deliberi di procedere con la convocazione delle assemblee parziali per l'elezione dei delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale, i delegati ed i supplenti dei delegati verranno eletti tra i Soci che presenteranno la propria candidatura in seno a ciascuna assemblea parziale.
2. Il Socio può partecipare unicamente all'assemblea parziale indetta per l'area territoriale nella quale ricade il proprio Comune di residenza.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 2

1. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) Soci aventi diritto al voto, che devono contenere altresì la dichiarazione di accettazione della carica da parte dei candidati.
2. Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, agli uffici del Consorzio durante l'orario di apertura; nel conteggio dei cinque giorni non si terrà quindi conto né, del giorno fissato per l'Assemblea Generale né del giorno per la consegna.

Art. 3

1. Le liste debbono indicare nome, cognome e residenza di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quelli da eleggere.
2. I candidati per il Consiglio di Amministrazione devono essere Soci del Consorzio da almeno un anno; i candidati per il Collegio dei Sindaci possono essere anche non Soci.

Art. 4

1. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
2. Le elezioni potranno avvenire anche per acclamazione.
3. Qualora nell'Assemblea Generale siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi della lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista o alle due liste che seguono suddividendo in proporzione i seggi, nell'ordine dei voti riportati.

Art. 5

1. In caso di presentazione di un'unica lista il Socio può indicare, all'interno della lista prescelta, la sua preferenza a candidati fino al numero di Consiglieri da eleggere; in caso di presentazione di più liste, il Socio potrà indicare la sua preferenza, all'interno della lista prescelta, a candidati fino a due terzi dei Consiglieri da

eleggere. I candidati per i quali è stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione del numero delle preferenze ottenute. In mancanza della indicazione di preferenza, le preferenze si considerano espresse ai primi candidati segnati in ordine nella lista fino alla concorrenza dei due terzi e rispettivamente del restante terzo da eleggere.

Art. 6

1. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario, che potrà anche essere non Socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori delle liste.
2. Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
3. Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati.

Art. 7

1. Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti in merito ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo.

Art. 8

1. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche Consigliere, oppure se qualche Consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero di preferenze riportate. L'esito della votazione è pubblicato presso la sede del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.

SOCI

Art. 9

1. Le azioni di difesa deliberate dall'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti i Soci.
2. Ogni Socio è tenuto al versamento dei contributi associativi annuali, deliberati dagli organi sociali.
3. I contributi associativi versati non sono ripetibili.

FONDI MUTUALISTICI

Art. 10

1. I rapporti il Consorzio e gli aderenti ai Fondi Mutualistici sono disciplinati dallo Statuto e da specifici Regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo sviluppo dell'attività mutualistica.
2. La costituzione dei Fondi Mutualistici e la predisposizione dei Regolamenti viene approvata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Ogni modifica successiva dovrà essere predisposta dal Comitato di Gestione eletto dall'Assemblea in riferimento allo specifico Fondo Mutualistico ed approvata dall'Assemblea generale.

ASSISTENZA TECNICA

Art. 11

1. Per iniziative connesse con le forme di assistenza tecnica, il Consorzio potrà avvalersi dell'opera di periti e di tecnici, nonché di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

Art. 12

2. Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto degli indirizzi e dei programmi espressi dalla Assemblea Generale.

SANZIONI

Art. 13

1. Al socio che contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti associativi, che non adempia alle obbligazioni assunte, che non esegua le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati al Consorzio, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria, di importo massimo pari ad euro 10.000 (diecimila);
- c) sospensione dai diritti sociali per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi;
- d) l'esclusione, nei casi previsti dallo Statuto.

2. Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione il quale decide la sanzione da applicare e l'eventuale ammontare o durata della stessa anche in funzione del danno subito dal Consorzio, il cui risarcimento resta impregiudicato.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 14

1. Se i contributi associativi posti a carico dei Soci non risulteranno sufficienti a coprire tutte le spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberate dall'Assemblea Generale, la differenza sarà ripartita fra i Soci; se viceversa risulteranno superiori, la maggior somma non potrà essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15

1. I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria derivante dalla gestione delle iniziative di difesa attuate dal Consorzio, nonché sulle dotazioni vincolate dei fondi mutualistici e di solidarietà, agevolati e non agevolati, per le obbligazioni assunte dal Consorzio nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alle utilizzazioni sopra indicate.